SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara, Treviso, Reggio Emilia, Venezia, Padova, Belluno, Genova, Verona, Parma, Vicenza, Roma, Bari, Bergamo e Como.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2; comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione:

pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative necessarie per l'avvio delle procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Treviso e di Reggio Emilia nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative necessarie per l'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Venezia e di Padova in data 5 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Belluno nei giorni 21 e 22 ottobre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative necessarie per l'avvio delle procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Genova, Verona, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara in data 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Venezia nei giorni 18 e 19 novembre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia in data 29 novembre 1993 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla C.G.I.L.;

pubblico registro automobilistico di Vicenza e di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993 per consentire le attività tecnico-addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 17 e 26 maggio 1994 per la partecipazione del personale alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali; 8, 9 e 10 giugno 1994 per consentire le attività tecnico-addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

pubblico registro automobilistico di Bari nei giorni 28 e 30 maggio 1994 per il trasferimento dell'ufficio in altra sede;

pubblico registro automobilistico di Bergamo e di Como in data 1° luglio 1994 per l'avvio del nuovo ufficio provinciale di Lecco.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Treviso e di Reggio Emilia nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Venezia e di Padova in data 5 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Belluno nei giorni 21 e 22 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Genova, Verona, Venezia, Padova, Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara in data 28 ottobre 1993;

pubblico registro automobilistico di Venezia nei giorni 18 e 19 novembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia in data 29 novembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Verona nei giorni 2 e 3 dicembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Vicenza nei giorni 2 e 3 dicembre 1993;

pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 17 e 26 maggio e 8, 9 e 10 giugno 1994;

pubblico registro automobilistico di Bari nei giorni 28 e 30 maggio 1994;

pubblico registro automobilistico di Bergamo e di Como in data 1° luglio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A4941

DECRETO 26 luglio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari delle direzioni regionali delle entrate della Sicilia e del Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari:

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 4 giugno 1994: direzione regionale delle entrate per la Sicilia e ufficio I.V.A. di Caltanissetta;

nei giorni 15 e 16 giugno 1994: direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Palermo;

nei giorni 24 e 25 giugno 1994: ufficio del registro di Trapani;

in data 25 giugno 1994: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo e ufficio I.V.A. di Padova;

in data 2 luglio 1994: commissione tributaria di primo grado di Agrigento;

in data 9 luglio 1994: commissione tributaria di primo grado e commissione tributaria di secondo grado di Trapani;

Ritenuto che tale causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 4 GIUGNO 1994

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate e ufficio I.V.A. di Caltanissetta.

NEI GIORNI 15 E 16 GIUGNO 1994

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Palermo.

NEI GIORNI 24 E 25 GIUGNO 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani.

IN DATA 25 GIUGNO 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

Regione Veneto:

ufficio I.V.A. di Padova.

IN DATA 2 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di primo grado di Agrigento.

IN DATA 9 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di primo grado e commissione tributaria di secondo grado di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A4942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 1994.

Piano di pensionamenti anticipati nei settori dell'auto, della chimica, degli appalti telefonici, della aeronautica civile, della cantieristica e della difesa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati nel limite massimo di 8.500 unità, di cui 800 riservate al settore dell'industria della difesa, a beneficio dei lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti, dipendenti dalle imprese industriali così come individuate dal citato art. 10;

Visto il decreto 10 maggio 1994, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stato approvato il suddetto piano;

Considerato che il predetto decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, è decaduto per la mancanta conversione in legge;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che ha riproposto, nell'identico testo, l'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185;

Considerato che tutte le aziende ammesse al piano di pensionamenti anticipati previsto dal decreto 10 maggio 1994, più alcune altre escluse del piano stesso, hanno riproposto, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, domanda di ammissione al piano più volte citato;

Ritenuto, alla stregua della immutata situazione di fatto, di dover ribadire i criteri di finalizzazione e le motivazioni che hanno condotto alla stesura del piano di pensionamenti anticipati approvato con decreto 10 maggio 1994;

Decreta:

Sono confermati gli articoli 1 e 2 del decreto 10 maggio 1994, con particolare riguardo alla seguente ripartizione, tra le aziende interessate, delle unità prepensionabili previste all'art. 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299:

Gruppo Fiat	6.600
Gruppo Enichem	527
Alcatel Italia	233
Alenia ramo aziendale della Finmeccanica	205
Fincantieri	135
Settore dell'industria della difesa:	
Gruppo Finmeccanica (elicotteristica)	310
Gruppo Finmeccanica (armamento)	240
Gruppo Finmeccanica (avionica apparatistica)	250

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

94A4963

DECRETO 19 luglio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola La Collina - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Belvedere Ostrense, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 marzo 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola La Collina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Belvedere Ostrense (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazine nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola La Collina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Belvedere Ostrense (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Olmi in data 21 novembre 1980, repertorio n. 59428/5998, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. rag. Mancinelli Paolo, nato a Jesi (Ancona) il 17 ottobre 1945 con studio in via S. Nicolò, 1, Jesi (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1994.

Divieto di assunzione di nuovi affari alla rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle ammistrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, con sede in Genova;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1994, con il quale alla predetta società è stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera n. 415903 in data 25 luglio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 43, comma 3, della legge n. 295/1978, l'adozione nei confronti della citata impresa del provvedimento cautelare, della durata di giorni sessanta, di divieto di assunzione di nuovi affari al fine di tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati;

Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, è fatto divieto alla Rappresentanza generale per l'Italia della Rhone Mediterranée, con sede in Genova, di assumere nuovi affari per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4939

DECRETO 26 luglio 1994.

Divieto di assunzione di nuovi affari alla Nordest Assicurazioni S.p.a., in Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 43 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989, con il quale la Nordest Assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994, con il quale alla predetta società è stato fatto divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera n. 415903 in data 25 luglio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha proposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 43, comma 3, della legge n. 295/1978, l'adozione nei confronti della citata impresa del provvedimento cautelare, della durata di giorni sessanta, di divieto di assunzione di nuovi affari al fine di tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati;

Ritenuto di dover accogliere la proposta dell'Istituto di vigilanza a garanzia degli assicurati, dei terzi e dei danneggiati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, è fatto divieto alla Nordest Assicurazioni - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, di assumere nuovi affari per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4940

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 luglio 1994.

Abilitazione all'ufficio di sanità marittima di Sassari-Porto Torres al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che l'ufficio principale circoscrizionale di sanità marittima ed area di Sassari-Porto Torres deve far fronte alle necessità derivanti da un notevole traffico marittimo in continua espansione;

Considerato che il medesimo ufficio non è ancora abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi;

Visto il regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 «Regolamento per la sanità marittima», e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 «Costituzione del Ministero della sanità»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106 «Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973»;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima di Sassari-Porto Torres è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 febbraio 1982, n. 106, di cui alle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

94A4933

DECRETO 6 luglio 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lieta» di Busana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 16 febbraio 1994 con la quale la società Nuova S.A.MI.CER. S.p.a., con sede in Cervarezza (Reggio Emilia), via Fonti S. Lucia, 6, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Lieta» che sgorga nella concessione «Monte Pizzarotta - Fonti S. Lucia» sita nel territorio del comune di Busana (Reggio Emilia);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, può favorire l'eliminazione renale dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

94A4934

DECRETO 6 luglio 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ulmeta» di Ormea.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 9 febbraio 1994 con la quale la società Fonti San Bernardo S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Ulmeta» che sgorga nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca nel territorio del comune di Ormea (Cuneo);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, può favorire l'eliminazione renale dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

94A4935

DECRETO 6 luglio 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Niva» di Balme.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 8 luglio 1992 con la quale l'Azienda acquedotto municipale di Torino, con sede in Torino, corso XI Febbraio, 14, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Niva» che sgorga da una sorgente denominata «Pian della Mussa» nell'ambito del permesso di ricerca «Balme» sito nel territorio del comune di Balme (Torino);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetto diuretico e facilitare l'eliminazione di acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

94A4936

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 luglio 1994.

Sostituzione della tabella 3 allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994, relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti i decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, e 21 giugno 1994, n. 400, recanti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1994 e l'allegata tabella n. 3, con cui, per il Consorzio autonomo del porto di Napoli, sono stati determinati la pianta organica, le relative eccedenze e il numero di lavoratori da porre in pensionamento anticipato suddivisi per categorie e livelli professionali;

Visto l'art. 4 del succitato decreto ministeriale in data 8 aprile 1994 che stabilisce che qualora nell'ambito di una categoria o livello professionale le domande presentate siano inferiori alle quote stabilite, le unità disponibili possono essere assegnate ad altra categoria o livello professionale nell'ambito dello stesso ente o azienda sempreché siano state determinate eccedenze e presentate domande;

Viste le note n. 8598 del 29 giugno 1994 e n. 8840 del 6 luglio 1994, con cui il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in presenza di: due unità disponibili e non utilizzate di prepensionamento riservate ai dirigenti; una unità disponibile e non utilizzata di prepensionamento riservata ai quadri di settimo livello; due unità disponibili e non utilizzate di prepensionamento riservate agli impiegati di quinto livello; sei unità disponibili e non utilizzate di prepensionamento riservate agli impiegati di terzo livello; una unità disponibile e non utilizzata di prepensionamento riservata agli operai di terzo livello; una unità disponibile e non utilizzata riservata agli operai di secondo livello; due impiegati di terzo livello che hanno presentato domanda di pensionamento anticipato pur raggiungendo i requisiti massimi per il normale pensionamento, rispettivamente, il 31 ottobre e il 31 dicembre 1994, ha richiesto che la disponibilità per la

categoria impiegati di terzo livello sia ridotta di ulteriori due unità e che queste, insieme alle altre non utilizzate, siano assegnate: una unità agli impiegati di settimo livello, nove unità agli impiegati di sesto livello, tre unità agli impiegati di quarto livello e due unità agli operai di quarto livello, categorie e livelli per i quali sono state accertate ulteriori eccedenze;

Ritenuto di poter aderire a tali richieste;

Decreta:

La tabella 3 relativa al Consorzio autonomo del porto di Napoli allegata al decreto ministeriale dell'8 aprile 1994 citato in premessa è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

TABELLA 3

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

CATEGORIA	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenze
Dirigenti	8	4	4	2	2
Quadri.					
Livello IX	18	8	10	9	1
Livello VIII	16	8	8	6	2
Livello VII	14	7	7	4	3
Impiegati:					
Livello IX	—	—	—	—	—
Livello VIII	1	1	—	—	—
Livello VII	19	10	9	9	—
Livello VI	60	35	25	25	—
Livello V	18	12	6	2	4
Livello IV	9	5	4	4	—
Livello III	32	9	23	12	11
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
Operai:					
Livello VII	—	—	—	—	—
Livello VI	20	1	19	14	5
Livello V	83	39	44	30	14
Livello IV	56	32	24	15	9
Livello III	31	13	18	11	7
Livello II	10	5	5	2	3
Livello I	—	—	—	—	—
Totali . . .	395	189	206	145	61

94A4938

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 1994.

Modalità di attuazione relative al fermo biologico 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i regolamenti CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali;

Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le modalità tecniche di attuazione del fermo biologico per l'anno 1994, previste dal decreto ministeriale 5 luglio 1994.

Art. 2.

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1994 è aggiunto il seguente comma 4:

«*4.* Agli armatori delle navi, autorizzate a operare oltre che con l'attrezzo turbosoffiante anche con il sistema a strascico e/o traino pelagico, che effettuano sia il fermo biologico previsto per l'attrezzo turbosoffiante che quello previsto per il sistema a strascico e traino pelagico, sarà corrisposto il solo premio di fermo per il sistema a strascico e traino pelagico.».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 luglio 1994 è così modificato:

«*4.* Ai fini della corresponsione del premio di fermo biologico, le disposizioni del presente articolo non si

applicano alle unità abilitate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante iscritte nei compartimenti marittimi del mare Adriatico e del mar Ionio.».

Art. 4.

1. L'art. 15 del decreto ministeriale 5 luglio 1994 è così modificato:

«*1.* Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti l'armatore deve presentare, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato *B*.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO *B*

Alla capitaneria di porto di..............................

La sottoscritta ditta..............................
con sede in .... via ....
codice fiscale o partita I.V.A. n. ....
iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p.............. n. .... di matricola o del R.N.M.G. di .... di .... t s.l., con apparato propulsore di .... HP, entrato in esercizio in data .... con l'equipaggio composto da:
....
....
....
....
che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno ...... dal .... al .... chiede la corresponsione del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio, come risulta dalla documentazione che allega (*).

Lì, ...

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ...

Timbro e firma
dell'autorità marittima
....

(*) Per le unità da pesca autorizzate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante l'armatore deve rendere la presente dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

94A4965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione alla Fondazione dott. Marcello Candia in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 8 giugno 1994 vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 28 giugno 1994, viene autorizzata la Fondazione dott. Marcello Candia ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Luigia De Sio, da destinare ai fini istituzionali della Fondazione.

94A4950

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Rieti

Con decreto 22 giugno 1994, n. TD/596 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in Rieti (ex alveo del fosso ubicato tra la strada statale n. 4 e via Isonzo - zona piazza Tevere), segnato nel catasto del comune di Rieti, al foglio n. 78 (velatura in colore rosso), della superficie di mq 166, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 novembre 1989, in scala 1:200, dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

94A4951

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «G.A.P.E. - Gruppo acquisti pubblici esercizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Viterbo.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1994 il rag. Angelo Felice Frateiacci, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «G.A.P.E. - Gruppo acquisti pubblici esercizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1984 in sostituzione della rag. Piccoli Brunella, dimissionaria

94A4952

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 293/1993, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Prime international consulting*, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994,
causale: art. 1 della legge n 293/93,
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 13 ottobre 1993.

2) *S.a.s. Viale di Viale Enrico & C.*, con sede in Imperia e unità di Imperia:
periodo: dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3;
prima concessione: dal 1° giugno 1993

3) *S.a.s. Viale di Viale Enrico & C.*, con sede in Imperia e unità di Imperia:

periodo: dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4;
prima concessione: dal 1° aprile 1993.

4) *S.r.l. Tarquinio Giribaldi*, con sede in Imperia e unità di Imperia:

periodo: dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 25 marzo 1993.

5) *S.c. a r.l. Terreni & C.*, con sede in Luino (Varese) e unità di Luino (Varese):

periodo: dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1;
prima concessione: dal 14 giugno 1993.

6) *S.c. a r.l. Terreni & C.*, con sede in Luino (Varese) e unità di Luino (Varese):

periodo: dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 9;
prima concessione: dal 1° luglio 1993.

7) *S.r.l. Spedipra*, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unità di Cassano Magnago (Varese):

periodo: dal 10 maggio 1993 al 9 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n 293/93;
numero lavoratori interessati 2;
prima concessione: dal 10 maggio 1993.

8) *S.r.l. Gamco international*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Milano:

periodo: dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994,
causale: art. 1 della legge n 293/93;
numero lavoratori interessati 2;
prima concessione: dal 17 maggio 1993.

9) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Napoli:

periodo: dal 30 marzo 1993 al 29 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1,
prima concessione: dal 30 marzo 1993.

10) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Trieste:

periodo: dal 31 marzo 1993 al 30 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2;
prima concessione: dal 31 marzo 1993.

11) *S.p.a. Mondial express*, dal 1° gennaio 1994 Mondial Medtrans, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano);

periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n 293/93;
numero lavoratori interessati 28.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13279/83 del 14 settembre 1993.

12) *S.p.a. Società trasporti Castelletti*, con sede in Milano e unità di Redecesio e sede di Milano:

periodo. dal 31 dicembre 1993 al 30 dicembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 8;
prima concessione. dal 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itin, con sede in Catania e unità in Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità in Brescia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unità in Foggia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 aprile 1994 al 6 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unità in Foggia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 aprile 1994 al 6 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Offset meridionale con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Contributo addizionale: no a decorrere dal 31 marzo 1993 data del fallimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 è autorizzata in favore di un numero massimo di venticinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aliscafi SNAV, sede e unità di Messina, l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonché dall'art 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 maggio 1994

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 è autorizzata in favore di un numero massimo di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Bulkitalia, sede e unità di Genova, l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonché dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 è autorizzata in favore di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.A.I. - Navigazione Alta Italia, sede e unità di Genova, l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonché dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1994, n. 400, per il periodo dal 15 aprile 1994 al 14 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintrel, con sede in Napoli, e unità in Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza e Salerno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995.

La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299.

94A4953

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° agosto 1994

Dollaro USA	1580,55
ECU	1920,37
Marco tedesco	1005,25
Franco francese	294,00
Lira sterlina	2441,95
Fiorino olandese	895,80
Franco belga	48,828
Peseta spagnola	12,211
Corona danese	255,28
Lira irlandese	2413,50
Dracma greca	6,650
Escudo portoghese	9,881
Dollaro canadese	1139,71
Yen giapponese	16,019
Franco svizzero	1189,46
Scellino austriaco	142,87
Corona norvegese	230,28
Corona svedese	204,31
Marco finlandese	305,07
Dollaro australiano	1167,24

94A5021

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gestal - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2836 datata 30 giugno 1994 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Gestal - Soc coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 21 gennaio 1993 per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Dino Fabris, con studio in Udine, via Gorghi, 5.

94A4954

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

elettrotecnica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4957

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

analisi della città e del territorio;

composizione architettonica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4958

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente Repubblica n. 382/80 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà di economia e commerciò intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di economia e commercio.

diritto della navigazione (ex diritto delle assicurazioni).

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4992

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia.

anatomia ed istologia patologica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo

94A4959

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1994).

All'art. 2, comma 9, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 7 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo le parole: «commi quarto e quinto» sono inserite le seguenti. «*dell'articolo 9*»; inoltre alla pag. 8, all'art. 6, comma 5, primo periodo, in luogo delle parole: «di concerto con il *Ministero* del tesoro.», leggasi: «di concerto con il *Ministro* del tesoro.».

94A5020

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 357.000
- semestrale — L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 65.500
- semestrale — L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale — L. 200.000
- semestrale — L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 65.000
- semestrale — L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 199.500
- semestrale — L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 687.000
- semestrale — L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 9 0 9 4 *

L. 1.300